

Trieste, 14 ottobre 2011

All'Ordine degli Avvocati di
PORDENONE

Prot. 2011/29210

Come noto, l'art. 39, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto la possibilità di definire le controversie instaurate con l'Agenzia delle Entrate avverso atti impositivi di valore non superiore a 20.000 euro pendenti al 1° maggio 2011 dinanzi alle Commissioni tributarie o alla Corte di cassazione.

Per beneficiare della predetta definizione agevolata è necessario provvedere, entro e non oltre il 30 novembre 2011, al pagamento delle somme determinate ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e presentare in via telematica la relativa domanda di definizione entro il 2 aprile 2012.

Al fine di favorire la massima diffusione delle novità istituite con la suddetta disposizione normativa, la cui introduzione si pone nel solco degli interventi volti a deflazionare il contenzioso tributario e snellire il numero dei carichi giudiziari pendenti, l'Agenzia delle Entrate sta procedendo, nei confronti dei contribuenti interessati, all'invio di inviti contenenti le informazioni relative alla definizione.

Nel contempo, al fine di semplificare la comunicazione tra contribuenti e Amministrazione e organizzare efficacemente la gestione degli adempimenti previsti dal citato art. 39, sono stati individuati, all'interno dell'area legale di ciascuna Direzione Provinciale, i responsabili per la definizione agevolata e sono state istituite apposite caselle di posta elettronica attraverso le quali è possibile, per i contribuenti e i loro difensori, prendere appuntamenti con i funzionari addetti al servizio:

DP GORIZIA: dp.Gorizia.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it

DP PORDENONE: dp.Pordenone.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it

DP TRIESTE: dp.Trieste.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it

DP UDINE: dp.Udine.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it

In tale ottica, la Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia si è poi attivata costituendo un gruppo di lavoro incardinato presso l'Ufficio Contenzioso della struttura regionale, al fine di garantire un'efficiente e razionale gestione delle controversie, l'approfondimento di eventuali tematiche di interesse generale, nonché l'applicazione omogenea della normativa in tutti gli uffici della regione, coerente con gli indirizzi dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'auspicio di un proficuo rapporto di collaborazione tra Ordini professionali, Associazioni di categoria e Agenzia delle Entrate e al fine di garantire un efficiente servizio di assistenza ed informazione, si comunica agli interessati che il gruppo di lavoro è contattabile, per informazioni, quesiti e approfondimento, attraverso l'indirizzo di posta elettronica **dr.FriuliVG.definizioneIitfiscali@agenziaentrate.it**.

Per ogni ulteriore indicazione, si trasmette il vademecum informativo relativo alle modalità di applicazione della definizione fiscale, già allegato agli inviti inoltrati ai contribuenti, e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza degli iscritti e associati.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE REGIONALE

Paola MURATORI*

*) Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/93

CHIUSURA LITI MINORI Art. 39 D.L. n. 98/2011

QUALI SONO LE LITI DEFINIBILI?

- Le **liti pendenti al 1° maggio 2011** davanti le Commissioni tributarie o in Corte di Cassazione nelle quali sia parte l'Agenzia delle Entrate.
- Possono essere definite le controversie aventi ad oggetto **avvisi di accertamento**, provvedimenti di **irrogazione delle sanzioni** e ogni altro **atto di imposizione**.
- Se il **valore della lite non è superiore a € 20.000,00**.
- Per **valore della lite** da assumere a base del calcolo della definizione si tiene conto di **tutte le imposte** relative a ciascun atto impugnato, **senza considerare gli interessi e le sanzioni**. Quando la lite verte solo sulle sanzioni, il valore è dato dall'ammontare delle stesse.

ATTENZIONE: Non possono essere definite le controversie di rimborso, quelle sull'omesso versamento di tributi, quelle sugli avvisi di liquidazione e i ruoli, nonché quelle collegate ai precedenti condoni.

QUANTO COSTA DEFINIRE UNA LITE?

- € 150,00 se il valore della lite non supera € 2.000,00.
- Il 30% del valore della lite in assenza di pronuncia.
- Il 10% del valore della lite nel caso di provvisorio esito favorevole al contribuente.
- Il 50% del valore della lite nel caso di provvisorio esito sfavorevole al contribuente.
- In caso di soccombenza parziale trovano applicazione *pro-quota* sia la percentuale del 10% che quella del 50%.

COME SI FA A DEFINIRE UNA LITE?

- Pagando con Modello F24 l'importo dovuto **entro il 30 novembre 2011** utilizzando il codice tributo 8082. Si possono scomputare gli importi pagati in pendenza di giudizio. Sono esclusi sia la compensazione di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 sia il pagamento rateale.
- Presentando **entro il 02 aprile 2012** in via telematica, anche attraverso i nostri *front-office*, la domanda di definizione approvata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 13 settembre 2011 reperibile sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Qualora necessiti di ulteriori informazioni e per prendere appuntamento può contattare l'Ufficio Contenzioso della Direzione Regionale del Friuli Venezia Giulia all'indirizzo *e-mail* dr.FriuliVG.definizionelitifiscali@agenziaentrate.it.